

lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985, ha riferito che:

la zona è suscettibile di una molteplice serie di rischi, ed inoltre molti interventi previsti, quali ad esempio, la costruzione di un metanodotto, l'installazione di antenne sul Monte Fosola, l'espansione edilizia, la realizzazione di un elettrodotto a sud del Castello, comprometterebbero irreversibilmente i pregiati caratteri ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti » sito nel comune di Carpineti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti », possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto dal punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Dorsale dei Carpineti » nel comune di Carpineti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestra, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giarà, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada

provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella, lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Carpineti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei fontanili e del bosco golendale sito nel comune di Gattatico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio dei fontanili e del bosco golendale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in questione raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. La zona dei « Fontanili » di Gattatico raccoglie cospicue testimonianze di questo armonioso paesaggio, organicamente connesso ad un ambiente che conserva discreti livelli di naturalità. E' in questa luce che le boscaglie golenali dell'Enza, le siepi contornanti i bordi dei « Fontanili », i filari di salice bianco delimitanti parte della

rete di irrigazione e di scolo, assumono un valore che va oltre l'intrinseco interesse naturalistico, per divenire elementi di un più ampio interesse storico-paesaggistico.

Le emergenze naturali più significative che insistono nell'area in questione, sono, oltre ai già citati Fontanili, le fasce golenali dell'Enza, dove, oltre ad una diffusa presenza di specie arboree ed arbustive ripicole lungo tutto il corso del fiume, emerge una formazione boscata denominata « Bosco dei Pantari », ampia circa quattro ettari, composto in prevalenza di salici, con l'interessante presenza di Ontano nero e di un ibrido tra questa specie e l'Ontano bianco. Questo bosco, che è la più ampia formazione boscata che attualmente vegeta nella pianura reggiana a nord della via Emilia, con la sua presenza rappresenta una visione insolita, che rompe la monotona pianezza dei coltivi.

Il sistema dei « Fontanili » di Gattatico, che rappresenta quanto sopravvive di queste caratteristiche sorgenti idriche di pianura (un tempo numerosissime), costituisce un prezioso reticolo di siepi ripariali che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 6 km; tali siepi rappresentano delle vere e proprie riserve biogenetiche, in cui sono conservati esemplari di numerose specie floristiche di notevole valore botanico, oltreché della totalità delle specie autoctone costituenti l'originario « Bosco padano ». Queste siepi, unitamente alla boscaglia golenale dell'Enza, favoriscono l'insediamento di numerose specie di animali, in particolare uccelli, che qui trovano l'ultimo prezioso rifugio ove alimentarsi e riprodursi.

Non è possibile sottovalutare la preziosa funzione paesaggistica svolta dalle siepi dei « Fontanili » e dalla vegetazione riparia fluviale: in sostanza queste formazioni vegetali naturali costituiscono delle vere e proprie « quinte sceniche » del territorio conferendogli una particolare suggestività e rendendolo un ambiente del tutto insolito per la pianura reggiana.

Le emergenze storico-architettoniche, alternate peraltro ad altri numerosi esempi di architettura rurale tradizionale, sono costituite dalle due ville cinquecentesche denominate Pantari (Il Pantano di Sotto, massiccio edificio a pianta quadrata; e il Pantano di Sopra, con un doppio ordine di porticato esterno), dalla piccola chiesa di Gattatico d'impianto romanico, e da tre importanti « corti » agricole (la Corte Rainusso, la Torretta e il Castellazzano).

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dall'intersezione del fiume Enza con la autostrada A1 Bologna-Milano, in senso orario: autostrada fino alla località « La Giarola », poi la strada verso sud per Villa Bonazzi, fino a Taneto, poi la strada Caprara-Ponte d'Enza verso ovest fino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Milano, poi la medesima verso est fino al fiume Enza, poi il medesimo fiume verso nord fino all'intersezione con l'autostrada A1 Bologna-Milano;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

L'area in oggetto, situata nel cuore della pianura Padana, presso il confine provinciale reggiano-parmense raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. Questo territorio in generale ha infatti subito di recente pesanti modificazioni del suo assetto tradizionale; da un lato, la proliferazione edilizia, dall'altro canto le mutate tecniche di coltivazione, hanno spazzato via, nel breve volgere di pochi anni, il millenario paesaggio agrario padano, caratterizzato dalla abbondante presenza di siepi (a delimitare fossati, strade e confini) e dai caratteristici campi « a piantata » ove i filari di olmo e di acero campestre maritati alla vite costituivano una sorta di « naturale opera architettonica ».

La proposta avanzata è motivata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di alterazione dei citati caratteri di pregio ambientale e paesaggistico, poiché la normativa vigente ed il piano delle attività estrattive consentirebbero trasformazioni o ampliamenti edilizi, installazione di nuovi impianti agricoli e zootecnici, escavazione di sabbie e ghiaie, con conseguenti danni irreversibili ai citati caratteri di pregio.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei fontanili e del bosco golenale nel comune di Gattatico che, comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei Fontanili e del bosco golenale nel comune di Gattatico, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei Fontanili e del Bosco golenale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione del fiume Enza con la autostrada A1 Bologna-Milano, in senso orario: autostrada fino alla località «La Giarola», poi la strada verso sud per Villa Bonazzi, fino a Taneto, poi la strada Caprara-Ponte d'Enza verso ovest fino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Milano, poi la medesima verso est fino al fiume Enza, poi il medesimo fiume verso nord fino all'intersezione con l'autostrada A1 Bologna-Milano.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Gattatico e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il sistema Crostolo-Rivalta, ricadente nei comuni Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, riveste notevole interesse perché nel breve tratto dell'alta pianura reggiana compreso tra la pedecollina e il capoluogo provinciale, è caratterizzato da scenari naturali di elevato pregio ambientale, nell'ambito dei quali si incontra una interessantissima sequenza di edifici monumentali. Percorrendo la strada statale n. 63 in direzione sud, lasciata la città di Reggio, si può cogliere pro-

spettivamente nel suo insieme tutta l'area che è delimitata dai terrazzi delle conoidi alluvionali quaternarie, alla cui base si apre l'ampio letto incassato del torrente Crostolo.

I dolci rilievi ondulati della valle vennero prescelti, quale area residenziale estiva delle corti ducali, intorno alla metà del XVIII secolo, con la realizzazione di un grande complesso architettonico-territoriale, costituito da diversi edifici con annesso sistema di parchi.

La suggestiva sequenza delle « Fabbriche » ducali del Crostolo è conclusa verso monte del castello denominato « Il più bello », primo esempio di architettura neogotica nel reggiano, eretto dal conte Filippo Re tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX. Il pregevole fabbricato è caratterizzato da quattro torri angolari e sorge maestoso sulla sommità di un colle che domina la valle del Crostolo immergendosi nella pianura. Le dolci forme collinari e l'agile profilo turrato, che si mutano nel paesaggio tramite un duplice ricorrente filare di cipressi, conferiscono al paesaggio una fisionomia inconfondibile, di grande bellezza, percepibile e riconoscibile da grande distanza.

Il comparto paesistico, costituito dal tratto descritto dell'asta fluviale del torrente Crostolo, costituisce una area omogenea di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, per la mirabile integrazione degli aspetti geomorfologici e naturalistici della pedecollina e della alta pianura reggiana con i suoi più salienti caratteri storico-architettonici.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal podere Corticella, la medesima fino a Monteatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea-Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino all'intersezione con la strada statale n. 63 presso Braglie, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino alla intersezione con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

la proposta è motivata dal pericolo di ampliamenti e trasformazioni edilizie, escavazioni, costruzioni di strade e installazioni di allevamenti industriali, con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali dell'area. Il comparto paesistico del sistema Crostolo-Rivalta, presentando una singolare connota-